



INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
(art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio regionale)

Al Signor Presidente Consiglio Regionale
Egr. dr. Raffaele Cattaneo

Ogg. Progetto impianto industriale per il trattamento pneumatici fuori uso presso Retorbido (PV) - Rif. SILVIA R1048 - Progetto VIA1048 -RL

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

PREMESSO CHE

- La società Italiana Energetica Tire S.r.l. ha presentato al Comune di Retorbido un progetto per un grande impianto industriale di trattamento rifiuti. Il progetto, firmato dalle società D'Apollonia e implementato con la consulenza di Techint s.p.a., prevede un trattamento giornaliero di cento tonnellate di prodotto (pneumatici fuori uso, di seguito p.f.u.), il che equivarrebbe su base annua al trattamento di ben il 10% di tutti i p.f.u. prodotti in Italia per un'estensione dell'impianto su un'area pari a 46mila metri quadri;

- Scopo dell'impianto sarebbe il recupero della materia di cui lo pneumatico è composto attraverso la sua trasformazione nelle seguenti frazioni: olio idrocarburico leggero e pesante, fibre di acciaio, fanghi oleosi (miscela di olio pesante e polverino di carbone), carbon black (polverino di carbone).

PREMESSO INOLTRE CHE

- La richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto industriale analogo era già stata presentata, sempre da Italiana Energetica Tire S.r.l., presso il Comune di Casalino (NO) e durante la relativa Conferenza dei Servizi, tenutasi a Novara il 07/10/2013, la Provincia di Novara bocciò tale progetto per le criticità presenti sotto il profilo ambientale e di tutela della salute;

La tecnologia della pirolisi, ad oggi non più utilizzata in tutta Europa per via dei connessi rischi ambientali e sanitari, è già stata oggetto di bocciatura tramite referendum popolare in Valle D'Aosta.

CONSIDERATO CHE

I Comuni di Codevilla e Torrazza Coste con la collaborazione del Comitato "Rispettiamo e valorizziamo il territorio" il 26 Marzo 2015 hanno inviato a Regione il documento "Motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto" che riporta quanto segue (p. 11):

"nel sito in cui si prevede di realizzare l'impianto è stata rilevata la presenza di rifiuti interrati di cui è stata disposta, da parte dell'autorità competente, la bonifica e la rimessa in pristino del sito preliminarmente ad ogni intervento insediativo";

La mancata bonifica dei terreni rappresenta, come evidenziato nelle osservazioni dei Comuni, un criterio ostativo non superabile dato che la bonifica stessa, seppur disposta dall'autorità competente, non è ancora stata programmata dalla proprietà; tale compromissione dei terreni è già stata oggetto di monitoraggi da parte dei Comuni che hanno riscontrato la presenza di una profonda, ampia e lunghissima trincea in cui l'azienda precedentemente operativa miscelava l'argilla a BTZ (olio combustibile a basso tenore di zolfo) oltre ad additivi rappresentati da scarti/residui industriali.

Le osservazioni dei Comuni e del Comitato sollevano anche altre criticità rispetto a vincoli ostativi non rispettati, in particolare la fascia di rispetto intorno all'aeroporto di Rivanazzano:

"l'aeroporto di Rivanazzano, secondo il PPGR, presenta una fascia di rispetto ampia m 500 con valenza escludente per tutti gli impianti di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti; praticamente tutta l'area dell'impianto ricade in tale fascia".

Il mancato rigetto dell'istanza potrebbe quindi, di fatto, comportare la violazione dei vincoli del PPGR della Provincia di Pavia in tema di sicurezza dei voli e mantenimento della fascia di rispetto intorno all'aeroporto di Rivanazzano.

OSSERVATO CHE

Legambiente ha presentato il 30 Aprile 2015 a Regione una serie di osservazioni sul progetto che rilevano **ulteriori motivi ostativi** all'eventuale approvazione in sede di VIA. Tali criteri ostativi riguardano la collocazione del progetto all'interno di uno dei corridoi primari della Rete ecologica regionale, il corridoio primario del Torrente Staffora come si vede dalla mappatura delle aree prioritarie per la biodiversità è l'unico e importantissimo corridoio di collegamento fra l'area 35 (*Oltrepò Pavese collinare e montano*), 33 (*basso corso T. Staffora*), 25 (*Fiume Po*) e l'area 32 (*Lomellina*). Scrive infatti Legambiente:

“Il PTCP prevede, infatti, in base al combinato disposto della tabella di pag. 53 della Relazione Generale e dell’art. II – 23 punto 6 della Normativa di Attuazione, per i Corridoi Primari della RER e una relativa fascia di rispetto di 150 mt., criteri escludenti per nuovi impianti o per l’ampliamento degli esistenti!

L’applicazione delle misure di salvaguardia ai PTCP è stata confermata dalla sentenza n. 1568/2011 della Sezione staccata di Brescia (Sezione I) del TAR per la Lombardia e dall’ancora più autorevole sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 2013.

L’area dell’intervento è correttamente individuata in ambito RER - Corridoio primario, ma la previsione viene rapidamente liquidata affermando che l’intervento non “causa ulteriore frammentazione”. A nostro avviso i pericoli alla rete ecologica non vengono solo dalla frammentazione ma anche dall’aggravamento della situazione complessiva che l’impianto può creare e dal cumulo di effetti nel tempo non adeguatamente approfonditi. E se non possiamo parlare tecnicamente in termini “urbanistici” di “consumo di suolo”, possiamo però dire che l’impermeabilizzazione del suolo aumenta e non è certo un aspetto positivo in un corridoio primario della RER”.

Le osservazioni di Legambiente trovano pieno riscontro nell’ordinamento regionale (oltre che nazionale e comunitario): la Rete Ecologica Regionale, approvata con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, prevede all’interno della RER stessa di:

“Evitare come criterio ordinario nuove trasformazioni [...]. Le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali ...) sono in genere da evitare

accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, e le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari)”.

<http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/794/912/ReteEcologicaRegionale.pdf>

Si pone inoltre l'attenzione sulla mancata applicazione della dgr. N. 1266 del 24/01/2014 riguardante gli studi sull'impatto sulla salute all'interno delle procedure di valutazione ambientale, che resta “lettera morta” in assenza di regolamenti attuativi da parte di Regione Lombardia e che viene dunque disapplicata in fase di VIA.

OSSERVATO INFINE CHE

In fase di avviamento di VIA, l'incompatibilità con la RER e con la fascia di rispetto aeroportuale non sono stati considerati criteri ostativi vincolanti.


**INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA,
LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER CONOSCERE:**

- Se, alla luce dei criteri escludenti per nuovi impianti o per l'ampliamento degli esistenti, nonché del principio di non trasformazione e di non insediamento di nuovi impianti produttivi impiantati all'interno della RER, si intenda utilizzare tutti i mezzi e le opzioni a disposizione e rientranti nelle rispettive competenze per rigettare il progetto in oggetto tenendo in considerazione che, di contro, si potrebbe costituire una violazione del PPGR della Provincia di Pavia riguardo la fascia di rispetto di 500 metri dall'aeroporto di Rivanazzano per qualsiasi impianto di gestione rifiuti, nonché una violazione del PTCP della Provincia di Pavia - art. II - 23 punto 6 della Normativa di Attuazione - laddove prevede, per i Corridoi Primari della RER, una relativa fascia di rispetto di 150 mt.

- Se si intenda attivare nell'immediato tutti gli uffici competenti per verificare la disapplicazione *de facto*, all'interno dell'iter autorizzativo in oggetto, della DGR n.1266 del 24/1/14 "linee guida per la componente salute pubblica degli studi d'impatto ambientale".

- Se si intenda provvedere alla predisposizione di regolamenti attuativi della DGR N. 1266 al fine di rendere applicabili i principi contenuti nella stessa DGR.

Milano, 14 maggio 2015


Iolanda Nanni

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 12.10
DEL 14.05.2015
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE